

**ADDENDUM**

**AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE sottoscritto in data 21 dicembre 2011**

**tra**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE**

**PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P.-B) e ASSOCIAZIONE ITALIANA**

**ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni**

Le parti firmatarie,

- ritenuto opportuno introdurre il comma 6 dell'art. 10,

col presente atto apportano le seguenti modifiche al testo del Regolamento del Collegio Arbitrale vigente:

**Art. 10.6**

A seguito dell'emissione del lodo e su comunicazione della Segreteria del CA, la Lega B accantonerà cautelativamente sul conto campionato della Società gli onorari di cui alla Tabella che costituisce l'allegato 4. Qualora sia soccombente l'Allenatore ovvero sia stata dichiarata la compensazione delle spese di lite, la Società - e nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. - accantonerà cautelativamente sul primo rateo mensile utile dell'Allenatore, ed eventualmente sui successivi, l'importo di sua competenza. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del CA, l'avvenuto pagamento. Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 60 giorni dall'invio della nota pro forma, la Lega B corrisponderà ai medesimi l'importo cautelativamente accantonato sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente l'Allenatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare all'Allenatore - unitamente alla relativa busta paga -, la copia dello strumento di pagamento utilizzato.

Letto, confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

Il Presidente F.I.G.C.

Giancarlo Abete

Il Presidente L.N.P.-B

Andrea Abodi

Il Presidente A.I.A.C.

Renzo Ulivieri